



COMUNE DI JESOLO
PROVINCIA DI VENEZIA

**PIANO PER INSEDIAMENTI
COMMERCIALI
“MEDIE STRUTTURE DI VENDITA”**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 158 del 22.12.2011

Sommario

Art. 1	Ambito di applicazione.....	pag. 2
Art. 2	Durata della programmazione comunale.....	pag. 2
Art. 3	Definizioni.....	pag. 2
Art. 4	Rapporto di densità tra le diverse forme distributive.....	pag. 3
Art. 5	Rivitalizzazione del centro storico e recupero dei siti industriali dismessi.....	pag. 5
Art. 6	Autorizzazione commerciale.....	pag. 5
Art. 7	Presentazione delle domande di autorizzazione.....	pag. 6
Art. 8	Documentazione.....	pag. 6
Art. 9	Procedure per il rilascio delle autorizzazioni commerciali.....	pag. 7
Art.10	Zone commerciali.....	pag. 8
Art.11	Medie strutture all'interno dei parchi commerciali.....	pag. 9
Art.12	Centri commerciali.....	pag. 9
Art.13	Norma finale.....	pag. 9

Articolo 1. Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento costituiscono lo strumento di programmazione commerciale per le medie strutture di vendita nel Comune di Jesolo in applicazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in particolare dell'art. 8, e della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15, così come modificata ed integrata dalla legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7, di seguito denominata "L.R."
2. La programmazione comunale per le medie strutture di vendita viene approvata o modificata dal Consiglio Comunale, sentite, ai sensi dell'art. 14 comma 1 della L.R., le associazioni di categoria degli operatori, dei consumatori e dei lavoratori del commercio.

Articolo 2. Durata della programmazione comunale

1. La durata della programmazione comunale per le medie strutture di vendita coincide con la durata della programmazione regionale, la quale, ai sensi dell'art. 6 comma 1 della L.R., è di tre anni.
2. Alla scadenza della programmazione regionale, la programmazione comunale deve essere approvata entro e non oltre centottanta giorni dall'aggiornamento della programmazione regionale.
3. Il Comune, in relazione ad eventuali proroghe (anche di fatto) della programmazione regionale o in caso di mancata approvazione, da parte della Regione Veneto, di aggiornamenti alla programmazione stessa, alla scadenza di quest'ultima, rinnova automaticamente la precedente programmazione comunale per le medie strutture di vendita.
4. Nel corso del periodo di validità della programmazione comunale non sono di regola ammesse modifiche, eccezion fatta per motivate ragioni di pubblico interesse, ovvero in occasione di approvazione di varianti urbanistiche, o in concomitanza dell'aggiornamento o della variazione dei regolamenti comunali in materia di commercio e mercati, orari, pubblici esercizi.
5. Le modifiche alla programmazione comunale per le medie strutture di vendita vengono assunte con la medesima procedura di approvazione del Piano.

Articolo 3. Definizioni

1. Ai fini della programmazione commerciale comunale, le medie strutture di vendita sono così classificate:
 - a) strutture medio-piccole con superficie di vendita compresa tra 251 mq e 1.000 mq.;
 - b) strutture medio-grandi con superficie di vendita compresa tra 1.001 mq. e 2.500 mq..
2. La programmazione commerciale comunale si articola nei seguenti settori merceologici, secondo le definizioni dell'art. 7 della L.R: 15/2004 e viste inoltre le precisazioni al riguardo effettuate dalla Regione Veneto con la circolare esplicativa approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2337 del 09.08.2005:
 - a) alimentare;
 - b) non alimentare generico;
 - c) non alimentare a grande fabbisogno di superficie;
 - d) misto.Il settore alimentare può essere merceologicamente esteso ai prodotti per l'igiene della persona e per la pulizia della casa senza per questo essere considerato misto.

3. Per **superficie di vendita** di un esercizio commerciale si intende tutta l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, indipendentemente dal fatto che si tratti di area interna ai locali o di aree scoperte di pertinenza dei locali stessi; non costituisce superficie di vendita quella destinata a depositi, magazzini, locali di lavorazione, uffici e servizi. Ogni locale o complesso di locali, direttamente e funzionalmente collegati, identifica un unico esercizio commerciale.
4. Per **concentrazione** si intende la riunione, in una nuova struttura di vendita, di medie e/o grandi strutture preesistenti ed operanti da almeno tre anni nell'ambito dello stesso comune, di medesima titolarità al momento della presentazione della domanda. Con la concentrazione non è consentito superare i limiti dimensionali fissati per ciascuna categoria.
5. Per **accorpamento** si intende l'ampliamento della superficie di media o grande struttura di vendita con le superfici di altre medie o grandi strutture di vendita preesistenti, operanti da almeno tre anni nell'ambito dello stesso comune e di medesima titolarità al momento della presentazione della domanda, sempre che non vengano superati i limiti dimensionali fissati per ciascuna categoria.
Possono essere oggetto di ampliamento con medie e grandi strutture di vendita anche gli esercizi di vicinato preesistenti ed operanti da almeno tre anni nell'ambito del medesimo comune purché rientranti nei limiti della programmazione commerciale rispettivamente delle medie e delle grandi strutture di vendita.
Il rilascio dell'autorizzazione all'accorpamento di esercizi di vicinato a medie strutture è subordinato alla verifica dell'indice nei casi previsti dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 496 del 18.02.2005.
Il rilascio dell'autorizzazione all'accorpamento di esercizi di vicinato a grandi strutture è subordinato alla verifica della disponibilità delle superfici previste dagli obiettivi di sviluppo di cui all'Allegato B alla L.R.
In ogni caso non devono essere superati i limiti dimensionali fissati per ciascuna categoria.
6. Per **trasferimento** si intende il trasferimento di sede dell'esercizio commerciale all'interno del territorio comunale e comunque al di fuori della medesima area pertinenziale dell'insediamento. Per area pertinenziale si intende l'ambito fondiario di asservimento all'insediamento, secondo quanto previsto dal titolo edilizio.
7. Con riferimento alle strutture già autorizzate al momento dell'entrata in vigore della L.R. rispettivamente come medie o grandi strutture in base ai limiti dimensionali previsti dalle normative regionali previgenti, tali strutture mantengono, in base a quanto indicato dalla circolare esplicativa approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2337 del 09.08.2005, la loro qualificazione, nonché il regime giuridico corrispondente alla tipologia di struttura per la quale sono state autorizzate.

Articolo 4. Rapporto di densità tra le diverse forme distributive

1. Il rilascio di autorizzazioni commerciali per medie strutture di vendita è subordinato alla verifica del rapporto di densità tra esercizi di vicinato e medie - grandi strutture di vendita, calcolato separatamente per ciascuno dei due settori commerciali, di seguito denominato "indice".
2. Al numeratore della frazione utilizzata per il calcolo dell'indice va indicata la sommatoria delle superfici di vendita di esercizi di vicinato comprendendo fra queste anche le superfici di vendita comprese tra i 151 mq ed i 250 mq, ancorché queste ultime risultino oggetto di autorizzazione per medie strutture di vendita, rilasciata ai sensi della previgente normativa regionale. Al denominatore va indicata la sommatoria delle superfici di vendita di medie e grandi strutture di vendita comprendendo fra queste solo le superfici di vendita superiori a 250 mq.

3. I dati relativi alla rete distributiva comunale vanno verificati e aggiornati al fine di calcolare l'indice in questione. Di norma, si procede all'estrazione del predetto indice con cadenza semestrale e considerando i dati relativi alla rete distributiva comunale aggiornati al 28 febbraio ed al 31 agosto di ogni anno.
I dati utilizzati per la costruzione dell'indice e l'indice stesso così estratto vengono comunicati, ai sensi dell'art. 4, comma 2 della L.R., alla Provincia, all'Osservatorio Regionale per il Commercio istituito presso la Direzione Regionale Commercio, nonché alla Camera di Commercio di Venezia.
4. La verifica del parametro, che dovrà contenere i dati relativi all'intera rete distributiva commerciale del Comune è necessaria al fine della programmazione delle seguenti fattispecie autorizzatorie:
- nuove aperture di medie strutture con superficie di vendita superiore a mq. 1.000, come definite all'art. 17, comma 1, lettera b) della legge regionale;
 - ampliamenti di medie strutture con superficie di vendita superiore a mq. 1.000, come definite all'art. 17, comma 1, lettera b) della legge regionale non operanti da almeno tre anni;
 - ampliamenti di medie strutture di vendita con superficie inferiore ai mq. 1000, non operanti da almeno tre anni, che, per effetto dell'ampliamento stesso, superano il predetto limite dei mq. 1000.
5. Sono invece escluse dalla verifica del parametro di densità:
- nuove aperture di medie strutture con superficie di vendita inferiore a mq. 1.000, come definite all'art. 17, comma 1, lettera a) della legge regionale;
 - ampliamenti di medie strutture con superficie di vendita inferiore a mq. 1.000, come definite all'art. 17, comma 1, lettera a) della legge regionale nel limite dimensionale di 1.000 mq;
 - ampliamenti di medie strutture di vendita, con superficie inferiore ai mq. 1000, che, per effetto dell'ampliamento stesso superano il predetto limite dei mq. 1000, purché operanti da almeno tre anni;
 - ampliamenti di medie strutture di vendita, con superficie superiore ai mq. 1000, art.17, comma 1, lettera b) della legge regionale, purché operanti da almeno tre anni.
6. Le concentrazioni o gli accorpamenti di medie strutture di vendita non sono soggetti alla verifica del parametro, in quanto le superfici oggetto di concentrazione o di accorpamento, sono già comprese nei dati necessari ai fini della costituzione del parametro medesimo.
7. Non sono altresì soggette alla verifica dell'indice le modifiche alla ripartizione interna dei settori merceologici che interessino medie strutture con superficie di vendita inferiore a mq 1000 e medie strutture con superficie di vendita superiore a mq 1000 purché operanti da almeno tre anni.
Sono invece soggette alla verifica dell'indice tutte le modifiche alla ripartizione interna dei settori merceologici che interessino medie strutture con superficie di vendita superiore a mq 1000 non operanti da almeno tre anni.
8. Ai soli fini della determinazione del parametro di densità in relazione ad autorizzazioni di tabella VIII rilasciate nella vigenza della L. 426/71, la quota di superficie imputabile al settore alimentare è pari al 60 % della superficie totale dell'autorizzazione, mentre per il settore non alimentare ammonta al 40%, fatto salvo tuttavia il riconoscimento di diversi rapporti esplicitamente autorizzati.
La medesima ripartizione verrà applicata anche per le strutture autorizzate per il settore misto individuate dall'art. 7 c. 4 lettera a) della L.R. fintantoché non sarà possibile costruire una specifica frazione indice per tale settore.

Articolo 5. Rivitalizzazione del centro storico e recupero dei siti industriali dismessi

1. Al fine di rivitalizzare il sistema distributivo nel centro storico, individuato dallo strumento urbanistico vigente come zona A, il Comune, in deroga ai limiti di superficie previsti dall'articolo 7 della legge regionale n. 15/2004, può autorizzare la realizzazione di centri commerciali utilizzando immobili esistenti, eventualmente soggetti a recupero edilizio, purché la superficie di vendita non sia superiore a mq. 4.000 ed almeno il cinquanta per cento del numero di esercizi abbia una superficie inferiore ai limiti previsti per i negozi di vicinato.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, inoltre, ai manufatti di archeologia industriale, anche se collocati in aree diverse dalla Zona A-Centro Storico, purché specificamente individuati negli strumenti urbanistici.
3. L'autorizzazione è rilasciata con le procedure previste per le medie strutture di vendita. Sono inoltre regolati da apposita convenzione tra il Comune e l'operatore commerciale gli aspetti relativi agli accessi e percorsi veicolari e all' area destinata a parcheggio.
4. L'area a parcheggio dovrà essere reperita entro una distanza di 300 metri dall'immobile oggetto dell'iniziativa, con facoltà di deroga agli standard previsti fino al cinquanta per cento o con utilizzo di soluzioni alternative quali ad esempio: convenzioni con parcheggi esistenti o servizio navetta o servizio di recapito della spesa a domicilio.

Articolo 6. Autorizzazione commerciale

1. L'apertura, il trasferimento di sede, il mutamento dei settori merceologici, la modifica della ripartizione interna dei settori stessi e l'ampliamento della superficie di medie strutture di vendita, intese sia come esercizio singolo che come centro commerciale, sono subordinati al rilascio di un'autorizzazione comunale.
2. L'istanza va presentata al Comune – Unità Operativa Attività Produttive in triplice copia utilizzando la modulistica prevista dalla Regione Veneto.
3. Il rilascio di autorizzazioni commerciali per medie strutture di vendita deve rispettare le disposizioni del "Piano per insediamenti commerciali - medie strutture di vendita" di cui il presente regolamento costituisce parte integrante, le disposizioni urbanistiche di cui al capo V della L.R. 15/2004, nonché, ove richiesta, la verifica del rapporto di densità di cui al precedente art. 4.
4. Non sono soggette ad autorizzazione, bensì, rispettivamente, a:
 - dichiarazione di inizio attività, ai sensi della L.241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, le fattispecie di trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte e la riduzione della superficie di vendita;
 - comunicazione la cessazione dell'attività;entrambe da prodursi su appositi modelli regionali.
5. Le medie strutture possono essere ampliate entro i limiti stabiliti dall'articolo 7, comma 1, lettera b), della L.R. 15/04, o essere oggetto di concentrazione tra loro entro i medesimi limiti, purché la superficie complessiva finale non sia superiore alle somme metriche degli esercizi originari.
6. E' rilasciata in deroga alla programmazione commerciale comunale l'autorizzazione alla vendita per una media struttura derivante dalla concentrazione di quattro o dall'accorpamento di più esercizi dotati di tabelle per generi di largo e generale consumo come previsti dall'articolo 31, comma 3 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375 "Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del

commercio", già autorizzati ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426, alle seguenti condizioni:

- a) che gli esercizi siano rimasti aperti al pubblico nel comune da almeno tre anni in forma continuativa ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d) della legge regionale;
 - b) che la superficie finale non sia superiore alla somma delle superfici concentrate o accorpate e comunque entro il limite di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) della legge regionale;
 - c) che vi sia l'impegno del richiedente al reimpiego del personale dei preesistenti esercizi.
7. In ogni caso il rilascio di autorizzazioni commerciali per medie strutture di vendita ricomprese in aggregazioni di esercizi commerciali, esclusi gli esercizi di vicinato, non rientranti in parchi commerciali, è condizionato dal rispetto di quanto previsto dall'art. 14 c.12 della L.R..

Articolo 7. Presentazione delle domande di autorizzazione

1. Le domande di rilascio di autorizzazioni per l'apertura, il trasferimento di sede, il mutamento dei settori merceologici, la modifica della ripartizione interna dei settori stessi, e l'ampliamento della superficie di medie strutture di vendita sono presentate utilizzando la modulistica approvata dalla Giunta regionale ai sensi dell'art.22, comma 1, lett.c) della L.R..
2. L'istanza di autorizzazione di cui al comma 1 deve contenere, così come previsto dai modelli regionali, indicazioni circa:
 - a) l'ubicazione, la superficie di vendita ed il settore o i settori merceologici dell'esercizio;
 - b) il possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 5, comma 5 del decreto legislativo 31/3/1998, n.114 in caso di autorizzazione per il settore alimentare o per il settore misto;
 - c) l'assenza delle condizioni ostative all'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo n.114 del 1998;
 - d) la sussistenza della conformità urbanistica.
3. Nel caso in cui il richiedente sia una società, il possesso dei requisiti professionali è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona preposta specificamente all'attività commerciale.
4. Nel caso in cui il richiedente sia una società, l'assenza delle condizioni ostative all'esercizio dell'attività commerciale è richiesta con riferimento al legale rappresentante ed a tutte le persone di cui al D.P.R. 252/1998, art. 2.
5. L'istanza di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
6. La presentazione dell'istanza può essere effettuata tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mano presso l'ufficio Protocollo dell'ente.

Articolo 8. Documentazione

1. L'istanza di autorizzazione presentata al Comune deve essere corredata della seguente documentazione:
 - una relazione illustrativa dell'iniziativa che dimostri anche la compatibilità dell'insediamento con lo strumento urbanistico generale vigente contenente anche idonea documentazione relativa all'impatto sulla viabilità redatta secondo le disposizioni di cui alla D.G.R. 569 del 25.02.2005;

- una planimetria dell'area in scala adeguata con indicata: la viabilità esistente o in programma, l'accessibilità, i parcheggi (come disposto dall'art. 16 commi da 2 a 10 della L.R.), la superficie a servizio del punto vendita, distinta in superficie commerciale totale e superficie di vendita;
 - estremi del titolo edilizio relativo all'immobile in cui verrà insediato l'esercizio e precisamente:
 - estremi del permesso di costruire;
 - nel caso in cui sia già stato rilasciato, estremi del certificato di agibilità dell'immobile.
 - dichiarazione attestante il titolo di disponibilità dei locali.
2. L'istanza di autorizzazione commerciale per media struttura sarà ritenuta non accoglibile nel caso in cui non risulti già notificato il rilascio del permesso di costruire.

Articolo 9. Procedure per il rilascio delle autorizzazioni commerciali

1. L'esame delle domande è effettuato sulla base della loro presentazione all'Ufficio Protocollo del Comune. Per le domande spedite a mezzo posta, per attestare la data di invio fa fede il timbro a data apposto dall'Ufficio Postale accettante.
2. Alla luce dell'art. 14 c. 1 lettera i) e 5 della L.R., si considerano concorrenti le domande presentate nell'arco del medesimo mese di calendario. Tali istanze concorrenti verranno esaminate attribuendo priorità alle domande di ampliamento relative ad attività esistenti.
3. L'istanza di autorizzazione si ritiene accolta qualora non venga comunicato al richiedente, entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione/dalla data di ricevimento della domanda stessa, il relativo provvedimento di diniego. Il termine può essere sospeso una sola volta per la richiesta di ulteriore documentazione.
4. Per l'istruttoria delle domande ed il rilascio delle relative autorizzazioni, si applicano le disposizioni della L. 241/90 e successive modifiche e del D.P.R. 300/92 che disciplina i procedimenti delle istanze soggette al silenzio-assenso.
5. Nell'ambito dell'istruttoria, la prima verifica effettuata da parte dell'Unità Operativa Attività Produttive è inerente al rispetto delle zone previste dalla planimetria del "piano per insediamenti commerciali - medie strutture di vendita".
 - 5.1 Nel caso in cui, dalla verifica della planimetria, emerga l'impossibilità di rilasciare l'autorizzazione in questione, l'ufficio procede al rigetto dell'istanza entro 90 giorni dal ricevimento della stessa.
 - 5.2 Nel caso in cui, dalla verifica della planimetria, emerga la possibilità di rilasciare l'autorizzazione in questione, l'ufficio procede con l'istruttoria dell'istanza.
6. La seconda verifica effettuata da parte dell'Unità Operativa Attività Produttive è inerente alla completezza dell'istanza, intesa sia come compilazione del modello regionale sia come presenza di tutti gli allegati richiesti dal presente regolamento.
 - 6.1 Nel caso in cui l'istanza sia incompleta l'ufficio invia richiesta di integrazione dati/documenti ai sensi della L. 241/90 e successive modifiche e del D.P.R. 300/92. Tale richiesta interrompe i termini previsti per il silenzio assenso. Tale richiesta di integrazione documenti comporta la temporanea improcedibilità della domanda nonché l'impossibilità di considerare tale istanza quale concorrente ad altre presentate nello stesso mese di calendario. Tale valutazione verrà effettuata nel mese in cui risulterà prodotta tutta la documentazione mancante.
 - 6.2 Nel caso in cui l'istanza sia completa l'ufficio procede con l'istruttoria dell'istanza.
7. La terza verifica effettuata da parte dell'Unità Operativa Attività Produttive è inerente alla subordinazione dell'istanza al rispetto dell'indice o meno.
 - 7.1. Nel caso in cui il rilascio dell'autorizzazione richiesta sia sottoposto al rispetto dell'indice, l'ufficio procede alla verifica dell'ultimo indice calcolato e comunicato

semestralmente alla Provincia, all'Osservatorio regionale per il Commercio ed alla Camera di Commercio.

- 7.1.1 Nel caso in cui, dalla verifica dell'indice, emerga l'impossibilità di rilasciare l'autorizzazione in questione, l'ufficio procede al rigetto dell'istanza entro 90 giorni dal ricevimento della stessa.
- 7.1.2 Nel caso in cui, dalla verifica dell'indice, emerga la possibilità di rilasciare l'autorizzazione in questione, per la totalità della superficie richiesta o per parte della stessa, l'ufficio procede con l'istruttoria dell'istanza.
- 7.2. Nel caso in cui il rilascio dell'autorizzazione richiesta non sia sottoposto al rispetto dell'indice, l'ufficio procede con l'istruttoria dell'istanza.
8. L'istruttoria procede con la richiesta del parere preventivo all'ufficio Pianificazione, per la verifica in merito al rispetto delle norme urbanistiche e degli standards urbanistici previsti dalle normative vigenti. Tale parere dovrà pervenire entro 30 giorni dalla richiesta dello stesso.
- 8.1 Nel caso in cui il parere sia positivo, si procede con l'istruttoria.
- 8.2 Nel caso in cui il parere sia negativo, si procede al rigetto dell'istanza.
- 8.3 Nel caso tale parere non dovesse pervenire entro il termine sopra indicato, si intenderà positivo.
9. Contestualmente alla precedente richiesta, si richiede all'ufficio Attività edilizia la verifica, entro 30 giorni:
- degli estremi del titolo edilizio;
 - della rispondenza del titolo edilizio rilasciato alla documentazione allegata all'istanza di autorizzazione commerciale.
- 9.1 Nel caso di verifica della rispondenza degli estremi del titolo edilizio a quanto dichiarato e alla documentazione allegata all'istanza, si procede con l'istruttoria.
- 9.2 Nel caso di verifica della non rispondenza degli estremi del titolo edilizio a quanto dichiarato e alla documentazione allegata all'istanza, si rigetta l'istanza.
- 9.3 Nel caso l'esito della verifica non dovesse pervenire entro il termine sopra indicato, si intenderà positivo.
10. Le fasi istruttorie di cui ai punti 8 e 9 del presente articolo possono essere ricomprese in sede di apposita conferenza di servizi interna indetta dal Responsabile del procedimento di rilascio dell'autorizzazione per media struttura, da svolgersi entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
- La conferenza di servizi dovrà dare luogo all'emissione di tutti gli atti e pareri necessari alla conclusione dell'intera istruttoria inerente l'istanza.

Articolo 10. Zone commerciali

1. Ai fini della programmazione commerciale attuata con le presenti norme il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone, all'interno delle quali potranno essere autorizzate medie strutture di vendita entro le fasce metriche di superficie e per i settori merceologici di seguito previsti:

1	Aree per medie strutture di vendita fino a 2500 mq tutti i settori merceologici	colore verde
2	Aree per medie strutture di vendita fino a 1.000 mq solo settore merceologico non alimentare - 1) l'area interessa gli immobili con almeno un fronte che si affaccia sulla zona a traffico limitato – isola pedonale, sulle piazze adiacenti (Torino, Drago, Trieste, Brescia, Internazionale e Trento) ed i tratti di vie che le collegano all'isola pedonale 2) l'area identificata come centro storico ZTO "Zona A - Conservazione del tessuto storico"	colore blu
3	Parchi commerciali	colore rosso

così come raffigurate nella planimetria che costituisce parte integrante del “Piano per insediamenti commerciali - medie strutture di vendita”.

Articolo 11. Medie strutture all'interno di parchi commerciali

1. Le richieste di autorizzazione commerciale per medie strutture relative ad attività che vogliano inserirsi all'interno di parchi commerciali esistenti o che configurino nuovo parco commerciale sono esaminate, ai sensi dell'art. 10 comma 4 della L.R., secondo la procedura di cui al capo VI della stessa legge regionale e attingendo dagli obiettivi di sviluppo previsti nella medesima.
2. Per ragioni di coordinamento della programmazione comunale in materia di commercio ed in quanto applicabile anche alle medie strutture di vendita, si richiama integralmente il provvedimento ricognitivo in materia di individuazione dei parchi commerciali.

Articolo 12. Centri commerciali

1. I centri commerciali di cui all'art. 9, comma 1, della L.R. che configurano una media struttura di vendita sono autorizzabili nei limiti e secondo le procedure previsti dalla legge regionale e dal presente Regolamento.
2. La richiesta di autorizzazione commerciale dovrà essere presentata dal soggetto promotore utilizzando l'apposito modulo approvato dalla Giunta Regionale del Veneto.
3. I titolari dei singoli esercizi collocati all'interno del centro commerciale dovranno presentare apposita istanza sia nel caso in cui il loro esercizio singolo costituisca esercizio di vicinato sia nel caso che costituisca media struttura.

Articolo 13. Norma finale e transitorie

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento, in particolare quelle relative alla modalità di presentazione delle istanze e i tempi di conclusione del procedimento, si applicheranno fino al completo recepimento del D.P.R. 160/2010 relativo allo Sportello Unico per le Attività Produttive.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa rinvio al D.Lgs n. 114/98, alla L.R. n. 15/04 e alle successive modifiche apportate alla stessa dalla L.R. n. 07/05 ed in particolare, per analogia ed in quanto applicabili, alle altre disposizioni regionali e statali in materia.



Comune di Jesolo

PIANO PER INSEDIAMENTI COMMERCIALI "MEDIE STRUTTURE DI VENDITA"

TAV. N. **1** 2011

PLANIMETRIA DI INDIVIDUAZIONE AREE

scala 1: 20000

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
DI C.C. N° 158 del 22 DIC. 2011
IL SEGRETARIO GENERALE
Domenico Giacomin

IL SINDACO
Francesco Calzavara

IL SEGRETARIO GENERALE
Domenico Giacomin

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 158 DEL 22/12/2011

Piano per Insempiamenti Commerciali
"Medie Strutture di vendita"
L.R. 13 agosto 2004 n.15
L.R. 25 febbraio 2005 n.7

- Aree per Medie Strutture di Vendita da 251 a 2500 mq *
- Aree per Medie Strutture di Vendita da 251 a 1000 mq **
- Parchi Commerciali 2011

* In base alla destinazione urbanistica
** In base alla destinazione urbanistica e alla presenza di servizi di pubblica utilità
© 2011 Comune di Jesolo - Via S. Maria 1 - 35013 Jesolo (PD) - Tel. 049/8000000 - Fax 049/8000001

